

Corte d'appello di Torino - Sezione lavoro – Sentenza 10 giugno 2021 n. 269

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro - PRESIDENTE Rel.

Dott. Maurizio Alzetta - CONSIGLIERE

Dott. Federico Grillo Pasquarelli - CONSIGLIERE

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 499/2020 R.G.L.

promossa da:

(...), rappresentata e difesa dall'avv.to DA.DO. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VOGHERA, VIA (...) per procura in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Em.CO. e dall'Avv. To.Pa., per procura generale alle liti del (...) a rogito Dr. (...), Notaio in R., Rep. (...), elettivamente domiciliato in Torino, Via (...), presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.

FATTO E DIRITTO

(...) ha chiesto al tribunale di Torino di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione di assegno divorzile e, per l'effetto, ordinare all'INPS di corrisponderle la pensione indiretta di cui all'art. 22 L. n. 903 del 21 luglio 1965, ivi compresi gli arretrati.

Si è costituito l'INPS eccependo in via pregiudiziale e preliminare, relativamente alla domanda di "accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione di assegno divorzile",

l'incompetenza del Giudice del Lavoro e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso; in subordine, dato atto che la prestazione SO era già stata liquidata al minore (...), figlio del de cuius, chiedeva limitare la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilità nella misura e nell'aliquota di legge nel concorso di figlio e coniuge.

Con sentenza n. 509/2020 il tribunale adito ha respinto il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Con ricorso depositato il (...) propone appello chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Resiste l'INPS. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, come già rilevato in sede di costituzione nel giudizio di 1° grado, la prestazione oggetto di causa potrà essere liquidata in concorso con l'altro avente diritto, il minore (...), già titolare della So n (...) nella misura del 70% ; tale circostanza non è stata riferita dalla sig.ra (...) nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado in cui avrebbe dovuto, invece, specificare la quota di So di cui chiedeva la liquidazione svolgendo domanda anche nei confronti del titolare della pensione di reversibilità sig. (...) proprio al fine di accertare la quota di prestazione spettante ad entrambi

All'udienza del 20 aprile 2021 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

In linea di fatto è pacifico che:

- la ricorrente e (...) hanno contratto matrimonio civile il 7 settembre 2002, dal matrimonio nasceva (...);
- in sede di omologazione delle condizioni di separazione consensuale fra la ricorrente ed il coniuge, pronunciata dal Tribunale di Pinerolo in data 5 marzo 2013, è stato concordato un contributo al mantenimento di Euro 250,00 mensili in favore della ricorrente;
- in sede di assunzione dei provvedimenti ex art. 4 co. 8 della L. n. 898 del 1970, nel corso del giudizio di divorzio, in data 2 aprile 2017 l'intestato Tribunale ha ridotto a Euro 100,00 mensili il contributo al mantenimento a favore della sig.ra (...);
- con sentenza non definitiva n. 745/2018 del 13 febbraio 2018 l'intestato Tribunale, su istanza concorde delle parti, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio intercorso tra la sig.ra (...) ed il sig. F., parimenti su richiesta concorde delle parti il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni senza quindi adottare alcuna decisione sugli aspetti patrimoniali e neppure in merito all'assegno divorzile;
- in data 15 aprile 2018 (...) è deceduto;
- in data 27 giugno 2018 la ricorrente, in qualità di tutrice del minore (...), ha presentato domanda di pensione indiretta di reversibilità a favore del figlio minore (fra le annotazioni si dava atto che era stata presentata contestualmente domanda in favore dell'ex coniuge superstite);

- con TE 08 del 5 luglio 2018 l'INPS ha liquidato in favore di (...) la pensione di reversibilità SO n. (...) nella misura del 70% con decorrenza dal 1° maggio 2018;

- con sentenza n. 3841 del 10 luglio 2018, pubblicata il 7 agosto 2018, l'intestato Tribunale, preso atto del decesso del sig. (...), ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su tutte le domande svolte in giudizio dalle parti;

Il tribunale ha respinto le domande proposte dalla (...) sulla scorta delle seguenti considerazioni:

1. la ricorrente sosteneva che la titolarità di una prestazione periodica concreta ed attuale percepita prima del decesso del coniuge, per ragioni di equità imponeva al giudice di accertare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno divorzile e, conseguentemente, per l'erogazione da parte dell'INPS della pensione di reversibilità;

2. se il coniuge obbligato decede, la pensione di reversibilità si sostituisce all'assegno divorzile, ma in assenza del riconoscimento dell'assegno al momento della pronuncia dello scioglimento del matrimonio (o in sede di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6), non sussiste il presupposto per la concessione della pensione di reversibilità;

3. la ricorrente non era titolare dell'assegno divorzile. Dopo il decesso dell'ex coniuge non chiedeva la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, ma la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta morte dell'attore;

4. in ogni caso la domanda di accertamento dei requisiti per la concessione dell'assegno divorzile appariva non solo inammissibile, trattandosi di causa nella quale il tribunale giudica in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., ma anche infondata in quanto priva delle allegazioni indispensabili per il suo accoglimento, considerato che il tribunale tiene conto "delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive", circostanze neppure dedotte dalla ricorrente, che si limitava a vantare la titolarità di un contributo al mantenimento;

Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'invalidità della notifica del ricorso eseguita presso un indirizzo non tratto da uno dei pubblici registri previsti dall'art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012 ritenendo di conseguenza la tempestività della costituzione dell'INPS.

L'appellante, pur riconoscendo di aver e notificato il ricorso introduttivo in data 9.9.2019 all'indirizzo pec direzione.agenziacomplexa.pinerolo@postacert.ips.gov.it, indirizzo non risultante dai pubblici registri, sostiene che l'istanza orale di visibilità presentata dall'avv. (...) in data 12.1.2019 dimostrerebbe la conoscenza legale dell'atto ed il raggiungimento dello scopo della notifica.

La censura è infondata dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte nella sentenza n. 793/15 di seguito trascritta:

"In merito si deve rammentare che il notificante deve utilizzare per la spedizione del messaggio PEC una propria utenza PEC che sia registrata in un pubblico registro e può inviare il messaggio solo a indirizzi PEC dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro. Quali sono i pubblici registri è stabilito dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, e successive modifiche, che richiama una serie di norme contenute in diversi provvedimenti normativi.

Gli elenchi in questione sono cinque: 1) ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente; 2) INI-PEC (l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio Italiano); 3) il ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia); 4) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni (gestito sempre dal Ministero della Giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche; consultabile dagli avvocati); 5) il Registro delle Imprese.

Dal 19 agosto 2014 non è più, invece, un pubblico registro l'Indice PA, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), previsto dall'art. 57-bis del CAD, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Registro da non confondere con quello gestito dal Ministero della Giustizia e sopra riportato al n. 4 dell'elenco; inoltre, è importante rilevare, poiché nella prassi alcuni avvocati fanno ancora riferimento a questo registro (come è avvenuto nel caso di specie) per reperire l'indirizzo dell'amministrazione alla quale notificare a mezzo PEC, che l'iPA, per effetto di modifiche succedutesi nel tempo dell'art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012, è stato un "pubblico registro" ai fini della L. n. 53 del 1994 solo dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014. Pertanto, notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro al di fuori di questo periodo sono nulle ai sensi dell'art. 11 di quest'ultima legge.

Rammentiamo, infatti, che l'articolo 3- bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 stabilisce che: "1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

L'articolo 11 della citata legge stabilisce poi che:

"1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".

Pertanto non sussiste la prova (che va data "telematicamente") del deposito, nel fascicolo d'ufficio telematico del Giudice di primo grado, della copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi della L. n. 53 del 1994 così come richiesto dall'articolo 9 della citata legge.

Norma che stabilisce quanto segue:

"Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." Prova non fornita perché la notifica è nulla in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non estratto dai citati elenchi."

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante la richiesta di visibilità del fascicolo telematico non comporta conoscenza legale dell'atto; sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento già espresso da questa corte con sentenza n. 592/2017 nella quale si è ritenuto che "la mera richiesta di visibilità può unicamente dimostrare che l'Inps era venuto a conoscenza (non è specificato come) della esistenza di un procedimento nei suoi confronti, ma non che aveva ricevuto, nelle forme procedurali previste, la notifica del decreto ingiuntivo, data dalla quale solamente può decorrere il termine per l'opposizione".

Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di accertamento dei requisiti per la concessione dell'assegno divorzile sia da un lato inammissibile, trattandosi di causa nella quale il tribunale giudica in composizione collegiale, e dall'altro infondata in quanto priva delle allegazioni indispensabili per il suo accoglimento. Sul presupposto della tardività della costituzione in giudizio dell'INPS l'appellante lamenta quindi la tardività dell'eccezione di incompetenza e rileva che comunque l'eccezione dovrebbe intendersi come non proposta per non avere l'INPS indicato il giudice ritenuto competente.

Sulla tempestività della costituzione in giudizio dell'INPS si è già detto con la conseguenza che l'eccezione è stata tempestivamente proposta e ciò a prescindere dalla sua rilevabilità d'ufficio ex art. 38 III comma c.p.c..

Contrariamente a quanto affermato da parte appellante l'indicazione del Giudice competente non è affatto indispensabile ai fini della valida proposizione dell'eccezione di incompetenza per materia, essendo detta indicazione richiesta solo per l'eccezione di incompetenza territoriale.

Infine l'eccezione è infondata poiché il tribunale ha correttamente affermato l'inammissibilità della domanda di accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile trattandosi di causa nella quale il tribunale giudica in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c.; conseguentemente la sentenza per ipotesi emessa dal giudice monocratico sarebbe nulla in base al combinato disposto degli art. 50 quater e 161 c.p.c..

Nel merito l'appellante assume che la titolarità dell'assegno riconosciuto in sede di omologa delle condizioni di separazione sarebbe condizione sufficiente per ottenere la pensione di reversibilità dovendosi ritenere la titolarità dell'assegno richiesta dall'art. 9 comma 2 L. n. 898 del 1970 come titolarità dell'assegno concretamente fruito alla morte dell'ex coniuge. Rileva poi che la morte dell'ex coniuge ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'impossibilità di ottenere una pronuncia sull'assegno divorzile. La censura è infondata.

Innanzitutto il tenore letterale dell'art. 9 L. n. 898 del 1970 nella parte in cui testualmente ricollega la pensione di reversibilità alla titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 preclude l'interpretazione estensiva suggerita dall'appellante rendendo evidente l'infettibilità della concreta percezione dell'assegno liquidato nell'ambito del giudizio di divorzio.

In secondo luogo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di ritenere che il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui alla L. n. 898 del 1970, menzionato art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, presupponga che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio che, a norma della L. n. 898 del 1970, richiamato art. 5, e successive modificazioni, sia stato giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), attraverso la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero attraverso la successiva sentenza emessa in sede di revisione, non essendo sufficiente che detto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l'assegno in parola e neppure che, in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita (Cass. 27 novembre 2000, n. 15242; Cass. 18 luglio 2002, n. 10458; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15148; Cass. 5 agosto 2005, n. 16560; Cass. 13 marzo 2006, n. 5422; Cass. 29 settembre 2006, n. 21129);

In terzo luogo non può essere trascurato l'art. 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5, deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi della citata L. n. 898 del 1970, predetto art. 5";

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999 ha così descritto la funzione della pensione di reversibilità al coniuge titolare di assegno ex art. 5: " ... la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970).

le Sezioni Unite n. 22434 del 2018 della Cassazione hanno quindi coerentemente affermato che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della L. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare; evidente che analoga ratio va ravvisata laddove, come nel caso di specie, una situazione economica che viene a mancare non vi è perché non vi era neanche prima del decesso del de cuius (così Sez. U - , Sentenza n. 22434 del 24/09/2018).

Proprio in ragione della finalità della norma la Cassazione ha recentemente affermato che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della L. n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la "ratio" dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento (Cass. 20477/20). Nella specie l'assegno riconosciuto in sede di separazione era pressoché simbolico essendo stato ridotto a Euro 100,00 mensili.

Né può fondatamente sostenersi che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in sede di giudizio di divorzio fosse pronuncia necessitata a seguito della morte dell'ex coniuge. La Giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi, avendo riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi. (Ordinanza n. 8874 del 11/04/2013.)

La (...) dopo il decesso dell'ex coniuge avrebbe dovuto riassumere il giudizio e proseguirlo per ottenere l'accertamento del diritto all'assegno e ciò non ha fatto essendosi limitata a chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'appello deve quindi essere respinto.

La novità delle questioni trattate e la peculiarità della fattispecie esaminata giustificano la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello principale;

compensa le spese del grado;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Torino il 20 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.